



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Lettera Circolare n.



GDAP-0461091-2010

PU-GDAP-1a00-11/11/2010-0461091-2010

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento di Polizia
Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini
Vestiaro

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI

10-10-11-2010
[Signature]

e, p.c.

Oggetto: Orario di servizio e fruizione della mensa ordinaria di servizio durante il primo corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo ordinario. Richiesta pagamento competenze economiche non corrisposte.

§1 Pervengono a questo Generale Ufficio numerose istanze, da parte dei Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario che hanno partecipato al corso di formazione da settembre 2005 a dicembre 2006, volte ad ottenere il computo del tempo relativo alla



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

fruizione del pasto presso la M.O.S. della Scuola di Formazione nella quale svolsero il corso, quale tempo effettivo di servizio da remunerare.

§2 Si comunica che le suddette richieste non possono essere accolte per le ragioni che qui di seguito espongo.

§3 In tema di mensa obbligatoria di servizio e di tempo occorrente per la consumazione dei pasti rilevano le disposizioni, (**legge 18 maggio 1989 n. 203 "nuove disposizioni per i servizi di mensa per le Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121"**) impartite con lettere circolari 24 luglio 1998 n. 151391/3-670 e 23 novembre 1998 n. 3488/5938.

Solo al personale impiegato in compiti istituzionali per i quali è richiesta la sostituzione sul posto di servizio in caso di allontanamento anche temporaneo, il tempo di consumazione dei pasti fruiti presso la locale M.O.S. viene considerato a tutti gli effetti quale orario di servizio.

Le disposizioni della circolare 5 novembre 1997 n. 144536/4.5 richiamata dagli istanti, sono state esplicitamente rettificate con le due circolari successive summenzionate.

§4 E' dunque **la stessa distinzione tra le tipologie di posti di servizio che pone la base per la disciplina da applicarsi su tale argomento**, così come delineato con le lettere circolari sopraindicate.

§5 Per il personale che ricopre posti di servizio per i quali, considerata la loro tipologia o le modalità di svolgimento, non è necessaria la sostituzione nel caso di allontanamento, (ed in tale ambito rientrerebbero in via generale, coloro che svolgono compiti amministrativi – ovvero siano impegnati a svolgere attività formative ovvero di tirocinio all'interno degli istituti) il tempo di consumazione del pasto non va computato nell'orario di servizio effettuato, in quanto non è ravvisabile quella continuità che rende gli stessi necessariamente assicurabili continuativamente (punto 2, pag. 3, lettera circolare del 24 luglio 1998, n. 151391/3-670). Ed infatti, nei confronti del personale di Polizia penitenziaria durante la frequentazione dei corsi di formazione viene assicurato il servizio gratuito di mensa in relazione al carattere di residenzialità previsto dall'Amministrazione penitenziaria, così come disciplinato nello stesso provvedimento istitutivo del corso.

Il tempo di pausa "fruizione o meno del pasto gratuito" non concorre a formare l'orario di servizio ed infatti non si prevede alcun obbligo specifico in capo ai corsisti, tanto che nel giorno del venerdì, al termine dell'orario delle lezioni, gli stessi



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

possono lasciare immediatamente la scuola ovvero scegliere di fermarsi per consumare il pasto, avendo completato l'orario ordinario di servizio, previsto in 36 ore settimanali.

§6 Per le ragioni sopraesposte, si ritiene che le istanze contrastino con quanto previsto dalla legge 18 maggio n. 203, come esplicitata dalle lettere circolari in premessa richiamate e tuttora vigenti e pertanto non possano essere accolte.

Con l'occasione, nell'invitare le SS.LL. a voler rendere edotto il personale istante, si rinnovano atti di viva considerazione.

Il Direttore Generale
Riccardo Turrini Vita